

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

COMUNE DI NEVIANO, in persona del Dott. Vincenzo LUBRANO, della Dott.ssa Manuela CURRA', Dott. Berardino NUOVO, quali componenti della Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell'art. 143 del dlgs n.267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/08/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.232 del 04-10-2022.

E

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, in persona della Direttrice Generale, Dottoressa Francesca Portincasa, che sottoscrive il presente atto in virtù di delega conferita per Notar Fabio Mori, registrata a Bari il 14 gennaio 2022, n. rep. 1513.

PREMESSO

- che la DGR n. 6 del 12.01.2017 della Regione Puglia sono state approvate le *"Linee Guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti"*;
- che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 avente per oggetto: *"Norme in materia ambientale"*, ha disciplinato l'attività di controllo e monitoraggio per il conferimento dei rifiuti in aree pubbliche e private;
- che, ai sensi dell'art.178, comma 1, del D.Lgs.152/06, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, anche sotto il profilo della protezione dell'ambiente mediante un'attività di controllo efficace e di repressione degli abusi;
- che la normativa vigente attribuisce all'autorità comunale l'adozione degli atti necessari per provvedere alla rimozione dei rifiuti urbani abbandonati, sia che essi si trovino in aree pubbliche o di uso pubblico, che su aree private, fatta salva la responsabilità dell'autore dell'abbandono o del proprietario per dolo o colpa;
- che, in particolare, l'art. 184 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, al comma 1, precisa che: *"Sono rifiuti urbani:*
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo198, comma 2, lettera g);*
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua";*
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,*
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);*

- che, inoltre, l'art.192 del D.lgs. 152/06 e smi, al comma 1 che dispone che *“L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”* e al comma 2 che *“Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;

- che l’art. 255 del D.lgs. 152/06 e smi, al comma 1 stabilisce che *“fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”* e al comma 3 stabilisce altresì che *“Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3”*;

- che per le aree private l’intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti deve essere preceduto da una previa individuazione del proprietario privato dell’area e di invito a provvedere alla rimozione. -

- che, pertanto, ai fini della legittimità dell’ordine di rimozione di un deposito incontrollato di rifiuti, l’Amministrazione comunale deve dare adeguata dimostrazione, attraverso un’istruttoria completa ed esauriente, che la discarica abusiva o presenza di rifiuti non significativa sia avvenuta in un’area ben individuata ed appartenente modo certo ad un determinato soggetto imputabile per dolo o colpa. Ai sensi del comma 3 dell’art. 192 del TUA l’Amministrazione comunale deve avviare un contraddittorio con i soggetti interessati, al fine di accertarne la responsabilità, nonché avviare un procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 291/90 e smi.

- che nelle aree del territorio comunale a servizio delle reti idriche, catastalmente iscritte a favore di AQP e gestite dalla medesima società, sono stati abbandonati, in modo illecito, da soggetti terzi, rifiuti urbani, anche pericolosi;

- che le aree suddette, prive di recinzione, ubicate in aperta campagna, risultano esposte al rischio di nuovi abbandoni;

- in considerazione del verificarsi di tali eventi appare opportuno concordare misure idonee di protezione e di vigilanza finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere nuovamente adibita a deposito incontrollato di rifiuti;
 - può risultare utile dunque porre in essere misure idonee a prevenire o quantomeno a scoraggiare il ripetersi di tali comportamenti illeciti;
 - che, nel comune interesse di tutela ambientale ovvero per il conseguimento delle suddette finalità, gli enti locali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.152/06, adottano ogni opportuna azione anche mediante accordi, contratti di programma e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati;
- Tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano:

Art. 1 -

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art.2 - Finalità –

Il Comune di Neviano ed AQP intendono realizzare politiche ambientali che si basino sulla prevenzione e repressione dei fenomeni inquinanti, sulla responsabilità condivisa e sulla cooperazione, tramite appositi accordi volontari.

Art.3 – Impegni delle parti

Le Parti si impegnano reciprocamente ed assumono l'impegno di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, in particolare:

Acquedotto Pugliese spa si impegna:

- Ad apporre cartelli finalizzati a vietare l'accesso ed il divieto di abbandoni di rifiuti;
- Laddove le aree siano utilizzate a transito di veicoli, a vietare l'accesso mediante sbarramenti ovvero a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate dalla medesima società;
- ad autorizzare il Comune di Neviano a installare fototrappole nelle aree di proprietà di AQP per individuare i soggetti che illecitamente depositano i rifiuti.
- alla sorveglianza periodica dell'area, finalizzata alla tempestiva segnalazione di abbandoni illeciti di rifiuti e delle conseguenti comunicazioni alle autorità competenti;

Comune di Neviano si impegna :

- ad installare fototrappole nell'area gestita da AQP spa;
- ad ispezionare i rifiuti al fine del tracciamento degli stessi e per individuare i soggetti responsabili o il cantiere o l'attività produttiva dal quale provengono ovvero il detentore dei medesimi al fine di procedere obbligatoriamente alle segnalazioni alle autorità competenti;

- ad adottare ogni ulteriore iniziativa volta a prevenire l'abbandono di rifiuti anche attraverso ampia pubblicità del presente protocollo.
- ad un'attività di sensibilizzazione della cittadinanza e repressione degli abusi.

Art. 4- Durata dell'accordo.

Il presente protocollo ha durata indeterminata.

Bari/Neviano, _____

Comune di Neviano

La Commissione Straordinaria

Dott. Vincenzo LUBRANO

Dott.ssa Manuela CURRA'

Dott. Berardino NUOVO

Acquedotto Pugliese SpA

Direttore Generale

Dott.ssa Francesca PORTINCASA
